D.D.S. n° 1713 **del** 12.10.2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2
"CONCESSIONI IDRICHE"

***

Decisione su ricorso ex art. 224, R.D. 11/12/1933 n. 1775 avverso ordinanza di applicazione di sanzioni amministrative avente prot. n. 81861 del 03/07/2026 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi);

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTI il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);

VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;

VISTA la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1505 del 22/10/2025 - Decreto di aggiornamento per l'anno 2026 dei canoni di utenza acqua pubblica;

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1249 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Spedale l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche";

VISTA la nota prot. n. 24933 del 04/07/2025 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha delegato il Dirigente del Servizio 2 per tutte le attività inerenti alla materia del rilascio delle concessioni idriche e di tutti gli atti conseguenziali;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n.2215 del 22/12/2025 di proroga all'avv. Francesca Spedale dell'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche" per tre mesi dal 01/01/2026 al 31/03/2026;

VISTA la nota prot. n.551 del 09/01/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2, fino al 31/03/2026, le deleghe di cui alla nota prot. n.24933 del 04/07/2025;

VISTO il DDG n.489 del 24/03/2026, con il quale è stato prorogato all'avv. Francesca Spedale l'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche", per la durata di ulteriori tre mesi con decorrenza 01/04/2026, fino al 30/06/2026;

VISTA la nota prot. n.14556 del 02/04/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2, fino al 30/06/2026, le deleghe di cui alle note prot. n.24933 del 04/07/2025 e n.551 del 09/01/2026;

VISTO il D.P. Reg. n. 3331 del 18/06/2026, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 239 del 12/06/2026, è stata disposta la proroga dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità già conferito al dott. Arturo Vallone, per un periodo di 12 mesi;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti D.D.G. n.958 del 22/06/2026 di proroga all'avv. Francesca Spedale dell'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche" per ulteriori sei mesi, dal 01/07/2026 al 31/12/2026;

VISTA la nota prot. n.26702 del 30/06/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2, fino al 31/12/2026, le deleghe di cui alle note prot. n. 24933 del 04/07/2025, n. 551 del 09/01/2026 e n. 14556 del 02/04/2026;

VISTA la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027";

VISTA la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027";

VISTA la Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2025 della Giunta regionale, recante "Legge regionale 09/01/2025, n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTA l' "*Ordinanza per l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 17 del T.U. 1775/1933, così come sostituito dall'art. 96, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, aggiornato dall'art. 12 del Decreto Legge 14/04/2023, n. 39 e Legge di conversione del 13/06/2023, n.68, per avere prelevato acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato all'interno di un edificio in Via Cassino, n. 9 G distinto in catasto fabbricati al foglio 56 particella 2766 sub 43 in territorio di Canicattì e intestato alla ditta Parla e Migliore S.A.S. di Parla Angelo e C. con sede in Canicattì, Via Svezia n. 3*", avente prot. n. 81861 del 03/07/2026, emessa dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio regionale del Genio Civile di Agrigento, notificata in data 03/07/2026;

VISTO l'art. 224 del Regio Decreto n. 1775/1933 che dispone che "*Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento*";

VISTO il ricorso amministrativo *ex* art. 224 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, avanzato tramite pec acquisita al prot. n. 29601 del 20/07/2026, da Migliore Diego, nato a Canicattì il 01/01/1947 e Migliore Vincenzo, nato a Canicattì il 20/10/1977, rappresentati e difesi dall'Avv. Calogero Lo Giudice, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo sito a Canicattì (AG), Largo Aosta n. 51, e con domicilio digitale eletto PEC: rinologiudice@avvocatiagrigento.it, contro Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento regionale tecnico - Ufficio regionale del Genio Civile di Agrigento, per l'annullamento della citata Ordinanza prot. n. 81861 del 03/07/2026;

ACCERTATO che il ricorso è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 224 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

ESAMINATO il citato ricorso -invero privo dei caratteri di autosufficienza e chiarezza, enucleati da normativa e giurisprudenza in materia, che potrebbero già fondarne il rigetto- con il quale viene richiesto di annullare l'Ordinanza prot. n. 81861 del 03/07/2026, per i motivi che -dopo una lunga e difficoltosa analisi- possono essere di seguito così sintetizzati:

1) difetto di istruttoria in quanto l'Amministrazione procedente non avrebbe specificamente accertato l'epoca di realizzazione del pozzo, la disciplina vigente in quel momento e se lo stesso "*avesse avuto autorizzazione o concessione o tolleranza tali da escluderne l'abusività*";

2) erronea individuazione dei destinatari dell'Ordinanza, in quanto il pozzo oggetto del procedimento non appartiene ai sigg.ri Migliore Vincenzo e Migliore Diego, ma è un bene della società "Parla & Migliore s.a.s. di Parla Angelo & C.";

3) violazione dell'art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione;

4) violazione del principio "*tempus regit actum*", per aver omesso di individuare e applicare la disciplina vigente nel momento storico della realizzazione del pozzo;

5) violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto sarebbe stata omessa una *"completa comparazione tra l'interesse pubblico perseguito e gli interessi coinvolti, verificando la concreta necessità e proporzionalità della misura adottata"*;

6) violazione del principio del legittimo affidamento in quanto il pozzo sarebbe esistito "*da oltre quarant'anni […] senza che alcuna Amministrazione abbia mai contestato la sua presenza o ne abbia imposto la dismissione",* circostanza che avrebbe comportato la presunta "*sanatoria automatica dell'opera*";

7) violazione dei principi del giusto procedimento per insufficienza dell'istruttoria (reiterazione del primo motivo);

8) violazione dell'art. 7 L. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;

VISTO che l'impugnata Ordinanza:

- richiama il "*verbale di sopralluogo*" del 22/06/2026, eseguito congiuntamente con il personale del nucleo operativo della Stazione dei Carabinieri di Canicattì e il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Canicattì, dal quale si evince che all'interno di un garage di proprietà della società "Parla & Migliore s.a.s. di Parla Angelo & C.", sito a Canicattì in Via Cassino n. 9/G, "*è stata rilevata la presenza di un pozzo con impianto di sollevamento con tubo di mandata in PVC del diametro di 100 mm collegato a dei serbatoi in polietilene";*

- rileva che "*nessuna autorizzazione è stata rilasciata per la trivellazione del pozzo e per l'uso dell'acqua"* e *"i termini per denunciare i pozzi esistenti ai sensi dell'art. 10 D. lgs. 275/1993 sono scaduti in data 31.12.2007 e che non esistono le condizioni per avanzare istanza ai sensi dell'art. 93 RD n. 1775/1933"*;

- motiva, con le esposte premesse, l'irrogazione della sanzione amministrativa in oggetto, ai sensi degli art. 17, 35, 105, 222 e 224 TU 1775/1933, oltre che l'applicazione del canone demaniale relativo all'anno 2026 per uso igienico e assimilati, "*poichè è stata derivata senza autorizzazione di questo Ufficio acqua pubblica per uso igienico sanitario e assimilati dal pozzo ubicato nell'abitazione sita nella Via Cassino n. 9/G, in Canicattì*";

VISTA la nota prot. n. 106826 del 18/09/2026, acquisita al prot. DRAR n. 37359 del 21/09/2026, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, in riscontro alla richiesta dello scrivente Dipartimento avanzata con nota prot. n. 30349 del 24/07/2026, inoltrava il rapporto informativo relativo al procedimento sanzionatorio in oggetto, allegando documentazione ritenuta rilevante ai fini della decisione;

VISTA la nota prot. n. 3122 del 11/07/2002 con la quale il Genio Civile di Agrigento ha attestato, nei confronti del sig. Parla Diego, nato a Canicattì il 29/08/2024, l'utilizzo domestico, ai sensi dell'art. 93 RD n. 1775/1933, "*delle acque sotterranee rinvenute dal pozzo trivellato alla profondità di ml. 140,00 circa, del diametro di cm 30, ubicato nella part. n. 270 foglio di mappa 56, Via De Amicis del Comune di Canicattì*";

VISTO segnatamente che la citata nota prot. n. 3122 del 11/07/2002 del Genio Civile di Agrigento menziona l'autorizzazione in via provvisoria rilasciata il 12/03/2002 dal medesimo Ufficio del Genio Civile di Agrigento, in favore del Comune di Canicattì, all'utilizzo delle acque del pozzo in oggetto per uso igienico-sanitario;

CONSIDERATO che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sul medesimo pozzo sono state accertate, in passato, diverse attività illegittime, sostanzialmente riferibili a prelievi abusivi, rispettivamente confluite nei seguenti atti:

- Verbale di accertamento e successivo Verbale di sequestro del 31/05/2001, redatti dai Carabinieri di Canicattì, da cui ha tratto origine il procedimento penale n. 2271/01 R.G.N.R.;

- note prot. n. 67/2 del 20/04/2004 e n. 67/5 del 06/05/2004 dei Carabinieri di Canicattì da cui ha tratto origine l'Ordinanza di applicazione della sanzione amministrativa per violazione dell'art. 17 RD n. 1775/1933, emessa nei confronti del sig. Parla Diego, dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 9164 del 03/06/2004;

RITENUTE conseguentemente, non accoglibili le censure proposte dai ricorrenti, per le seguenti motivazioni riferibili ai motivi di ricorso sopra riportati:

1) il Genio Civile ha specificamente accertato l'illegittimità del prelievo dal pozzo in oggetto, in quanto nessuna autorizzazione e/o concessione risulta rilasciata nei confronti della società "Parla & Migliore s.a.s. di Parla Angelo & C.", essendo decorsi i termini per la denuncia dei pozzi esistenti ai sensi dell'art. 10 D. lgs. 275/1993, e non sussistendo le condizioni per richiederne l'uso domestico ai sensi dell'art. 93 RD n. 1775/1933; pertanto, non appare configurabile alcun difetto di istruttoria di cui ai motivi di ricorso n. 1 e n. 7;

2) contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sanzione è stata correttamente irrogata nei confronti della società "Parla & Migliore s.a.s. di Parla Angelo & C.", in qualità di proprietaria del terreno su cui insiste il pozzo, mentre la notifica dell'Ordinanza è stata - anch'essa correttamente - effettuata nei confronti di Migliore Vincenzo, quale socio accomandatario e dunque, legale rappresentante *ex lege* della medesima Società in accomandita Semplice, come si desume dal combinato disposto degli art. 2318, comma 2, 2293 e 2266 comma 2 c.c.; pertanto, anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento;

3) non appare configurabile il difetto di motivazione rilevato nel terzo motivo di ricorso, in quanto il provvedimento impugnato contiene puntuale indicazione di tutti i riferimenti fattuali e normativi utili per l'individuazione della condotta sanzionata e della sua illiceità, nonché per l'irrogazione della sanzione, quantificata nel minimo edittale;

4) con riferimento alla violazione del principio "*tempus regit actum*" di cui al quarto motivo di ricorso va, preliminarmente, rilevato che la normativa presuntivamente violata, ritenuta dai ricorrenti applicabile *ratione temporis* al caso in esame, non risulta espressamente individuata dagli stessi; in ogni caso, anche a voler considerare i titoli autorizzativi previamente rilasciati sul pozzo in oggetto, gli stessi non sono – allo stato – produttivi di effetti e non possono, pertanto, determinare la legittimità del prelievo attuale poichè:

- il provvedimento di autorizzazione provvisoria per uso igienico sanitario del 12/03/2002 è stato – eccezionalmente - rilasciato dal Genio Civile nei soli confronti del Comune di Canicattì e non risulta agli atti rinnovato;

- il prelievo idrico per uso domestico, attestato dal Genio Civile mediante la citata nota del prot. n. 3122 del 11/07/2002, era stato rilasciato al sig. Parla Diego, in qualità di proprietario – all'epoca - dell'area in cui il pozzo insiste; oggi, come specificato nell'Ordinanza impugnata, non sussistono, nel caso in esame, le condizioni per avanzare nuova istanza ai sensi dell'art. 93 TU n. 1775/1933.

Per tali ragioni, anche il quarto motivo di ricorso non può trovare accoglimento;

5) la cessazione dell'utenza abusiva, unitamente alla sanzione pecuniaria, non è frutto di una valutazione discrezionale della P.A., ma è stata disposta dal Genio Civile in applicazione dell'art. 17 R.D. n. 1775/1933; pertanto, anche il quinto motivo di ricorso può ritenersi infondato;

6) non possono configurarsi né il legittimo affidamento della Società né un'ipotetica *"sanatoria automatica dell'opera*" presuntivamente derivanti dai provvedimenti autorizzativi pregressi, i quali – come argomentato nel punto n. 4 - non sono idonei a produrre effetti nei confronti della Ditta "Parla & Migliore s.a.s. di Parla Angelo & C." ; peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, va rilevato come più volte nel corso del tempo le Autorità competenti abbiano rilevato (e censurato) condotte illecite e/o illegittime sul pozzo in oggetto; pertanto, non si ritiene accoglibile il sesto motivo di ricorso;

7) il procedimento preordinato all'irrogazione delle sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241/1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689/1981, correttamente citata nell'Ordinanza Ingiunzione impugnata (V., al riguardo, Cass. n. 31239 del 2021); pertanto, anche l'ottavo motivo di ricorso non può trovare accoglimento;

VISTO che con la legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'art. 1, viene sancito che "*Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà";*

VISTO che l'art. 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", nell'abrogare interamente la legge n. 36/1994, ha testualmente riproposto il principio, sancendo all'art. 144, comma 1, che "*Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato*";

VISTO E CONSIDERATO che, con la dichiarazione di demanialità dell'acqua di cui al citato art. 144, D.Lgs. n. 152/2006, le acque si caratterizzano, oltre che per la necessaria appartenenza allo Stato e ad enti pubblici territoriali, anche per la peculiarità del loro regime giuridico;

VISTO E CONSIDERATO conseguentemente che l'utilizzazione e derivazione di acqua rimangono subordinate ad un provvedimento di concessione o di autorizzazione dell'autorità amministrativa;

VISTO che ai sensi dell'art. 17, comma 1, R.D. n. 1775/1933, nel testo vigente, *"(...) è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente*";

VISTO che sulla base della documentazione prodotta dal Genio Civile di Agrigento appare dimostrato che il pozzo oggetto di sanzione, da cui venivano effettuati prelievi per uso igienico-sanitario, non risulta autorizzato da nessun provvedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, R.D. 1775/1933, "*è in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti*", per cui viene confermata l'applicazione del canone demaniale anno 2026 per uso igienico e assimilati, pari ad Euro 145,98;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, è rigettato il ricorso amministrativo avanzato ai sensi dell'art. 224, R.D. n. 1775/1933, notificato tramite pec acquisita al prot. n. 29601 del 20/07/2026, da Migliore Diego, nato a Canicattì il 01/01/1947 e Migliore Vincenzo, nato a Canicattì il 20/10/1977, rappresentati e difesi dall'avv. Calogero Lo Giudice, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo sito a Canicattì (AG), Largo Aosta n. 51, e con domicilio digitale eletto PEC: rinologiudice@avvocatiagrigento.it, contro Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento regionale tecnico - Ufficio regionale del Genio Civile di Agrigento, per l'annullamento dell'Ordinanza emessa dal Genio Civile di Agrigento avente prot. n. 81861 del 03/07/2026, notificata in pari data.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermata l'Ordinanza avente prot. n. 81861 del 03/07/2026 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio regionale del Genio Civile di Agrigento.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata ai ricorrenti, al Dipartimento regionale tecnico ed all'Ufficio regionale del Genio Civile di Agrigento con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi all'Autorità giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

Il Funzionario

(dott.ssa Claudia Maria Russo)

CLAUDIA MARIA RUSSO
REGIONE SICILIANA
09.10.2026 15:20:44
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio

(Avv. Francesca Spedale)

FRANCESCA
SPEDALE
09.10.2026 14:24:40
GMT+01:00